



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 4 giugno 2013

Circolare

N. 521/2013

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

= LORO SEDI =

- c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**
- **Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe**
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Lav. Prot. n. 1159 - LD/df

Oggetto: Assegno al nucleo familiare. Nuovi livelli di reddito per il periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014.

L'INPS con la Circolare n. 84/2013, **disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente circolare**, ha reso noto i nuovi livelli di reddito familiare per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, **dall'1 luglio 2013 al 30 giugno 2014.**

I lavoratori aventi diritto per percepire l'assegno con decorrenza 1° luglio 2013 sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro la prescritta modulistica reddituale debitamente compilata in ogni sua parte, Mod. ANF/DIP – Cod. SR16 – prelevabile dal sito www.inps.it sezione moduli ovvero reperibile presso qualsiasi sede dell'Istituto.

IL REDDITO

Il reddito dei componenti il nucleo familiare da considerare è quello conseguito nell'anno 2012 e risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF.

La somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione riferita al nucleo familiare nel suo complesso, deve essere almeno pari al 70% dell'intero reddito familiare.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Prima di inoltrare la richiesta al proprio datore di lavoro, il lavoratore deve farsi rilasciare apposita autorizzazione dall'INPS in caso di:

- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati o del coniuge già divorziato;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prescritta dichiarazione del coniuge del richiedente;
- figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari maggiorenni inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%;

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 521/2013
Pagina 1 di 2

- familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l'incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell'età;
- familiari residenti all'estero.

La documentazione richiesta, allegata alla domanda, ha di norma validità di 5 anni, va rinnovata a scadenza e ogni volta che si verifichi una variazione.

Le autorizzazioni hanno validità annuale.

NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, rilevano al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

Ai soli fini dell'individuazione è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).


Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

In presenza dei suddetti presupposti, i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell'applicazione delle tabelle relative e gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell'applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell'individuazione del nucleo numeroso.

Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi


Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente: Circolare INPS n. 84/2013.